



COMUNE DI FALERNA

PROVINCIA DI CATANZARO

**REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 37 del 16.12.2025

INDICE

ART.1 - Campo di applicazione	3
ART.2 - TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE	3
ART.3 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE	3
ART.4 - SERVIZI PER I QUALI E' PREVISTO IL PORTO DELL'ARMA	4
ART.5 -ASSEGNAZIONE DELL'ARMA IN VIA CONTINUATIVA – MUNIZIONAMENTO	4
ART.6 - SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI	4
ART.7 - MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA	4
ART.8 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	5
ART.9 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA	5
ART. 10 - SERVIZI ESPLETATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO	5
ART.11 - CUSTODIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE ARMI	5
ART. 12 - VERSAMENTO DELL'ARMA E DELLE MUNIZIONI ASSEGNATE	6
ART.13 - ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA	6
ART.14 - DOTAZIONE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA REGIONALE	6
ART.15 - COMUNICAZIONI	7
ART. 16 - RINVIO	7
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE	7

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione D.M. 4 MARZO 1987, N.145, la dotazione delle armi e la disciplina dei servizi prestati con armi dagli appartenenti al Comando della Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della L. 7 Marzo 1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione , trasporto, porto , custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti del Comando della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di polizia locale in possesso della qualità di Agenti di P.S. è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

ART.2 - TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE

1.L'arma in dotazione per difesa personale, agli appartenenti al Comando di Polizia Locale in possesso della qualità Agente di P.S., è la pistola semiautomatica compresa nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art.7 della legge 18 Aprile 1975, N.110 e s.m.i. sia per il personale maschile per il personale femminile. Nei servizi di rappresentanza, scorta al gonfalone del Comune ed alla bandiera ed al Gonfalone della Regione Calabria, nonché ai servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, gli Ufficiali e gli altri operatori impegnati in detti servizi, possono essere dotati di sciabola . Per l'espletamento dei servizi di polizia rurale, zoolofila, e per particolari necessità che ne richiedano l'uso, il personale potrà essere dotato di arma lunga comune da sparo, di modello compreso nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art.7 della Legge 18 Aprile 1975, N.110 e s.m.i. .

ART.3 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di P.S., maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o almeno di due armi come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

ART.4 - SERVIZI PER I QUALI E' PREVISTO IL PORTO DELL'ARMA

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolti dagli appartenenti alla Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. Sono pure prestati in armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART.5 -ASSEGNAZIONE DELL'ARMA IN VIA CONTINUATIVA – MUNIZIONAMENTO

1. Il Responsabile del Comando di Polizia Locale dà atto con apposito verbale dell'assegnazione delle armi e del relativo munizionamento agli addetti.
2. L'assegnazione dell'arma può avvenire in via continuativa;
3. L'assegnazione in via continuativa, deve in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi art.6, c.3 del D.M. 4 Marzo 1987 N.145 per un periodo di 5 anni ed è soggetto a revisione con cadenza annuale.
4. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto mediante trascrizione del numero di matricola dell'arma. Durante il servizio armato o nelle altre situazioni di porto dell'arma di cui al presente Regolamento, l'addetto è tenuto a portare con sé il tesserino personale di riconoscimento
5. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, per collegamento dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza e viceversa.
6. Dell'assegnazione dell'arma a ciascun addetto viene data notizia alla Prefettura, alla questura di Catanzaro e alla Stazione carabinieri di Falerna (CZ)

ART.6 - SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

- 1.Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni o ogni qual volta presentino anomalie o siano state sottoposte a particolari esposizioni o variazioni climatiche o di umidità.
- 2.Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.
- 3.Le munizioni in dotazione al Corpo di P. M. custodite negli armadi metallici sono sostituite ogni sette anni.
- 4.Le stesse sono usate per i tiri di addestramento o, se presentano anomalie, versate presso il competente posto di Polizia.
- 5.I movimenti relativi alla sostituzione del munizionamento devono essere annotati sul registro di carico/scarico ("Registro assegnazione armi e munizioni"), custodito dal Responsabile del Servizio.

ART.7 - MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4 Marzo 1987 N.145, in tutti i casi di impiego in uniforme
2. Gli addetti alla Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme portano l'arma nella fondina esterna, con caricatore inserito.
3. Nei casi in cui, ai sensi all'art.4 della L. 7 Marzo 1986, N.65, l'addetto al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute.
5. Agli addetti del Corpo di Polizia Locale muniti di arma è consentito il porto della stessa per recarsi presso il poligono di tiro al fine di espletare l'addestramento/aggiornamento previsti dal presente regolamento

ART.8 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Gli addetti alla Polizia Locale di cui all'art. 1 che collaborano con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art.3 L. 7 Marzo 1986 N.65, esplicano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART.9 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agenti di P.S. , sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'art.9 del D.M. 4 Marzo 1987 N.145, agli addetti della Polizia Locale, cui l'arma è assegnata in via continuativa e nell'ambito o al seguito dei servizi di cui al precedente articolo 4 è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 10 - SERVIZI ESPLETATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

1. I servizi espletati da parte degli addetti al Comando di Polizia Locale fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità, disastri, rinforzo/supporto ad altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, nel corso di tutto l'anno o in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordi fra amministrazioni sono di massima effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi art.4 della L.7 Marzo 1986, N.65 e dell'art.9 del D.M. 4 Marzo 1987, N.145, che il personale inviato composto da addetti in possesso delle qualità di agente di Pubblica Sicurezza espleti il servizio in uniforme munito dell'arma.
2. Nei casi previsti dal precedente comma, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
3. Al fine, gli addetti che dovranno espletare detti servizi, dovranno avere l'arma assegnata in via continuativa.
4. Il porto dell'arma fuori del territorio comunale è comunque consentito nei seguenti casi:
 - a) in caso di flagranza di illecito ai sensi dell'articolo 4 lett. b) della Legge 7 marzo 1986 n. 65;
 - b) nei servizi di scorta a soggetti in stato di arresto;
 - c) nei servizi autorizzati dal Sindaco d'intesa con l'Autorità di Pubblica Sicurezza o con l'Autorità Giudiziaria;
 - d) nei servizi di scorta a materiale elettorale;
 - e) nella scorta per l'esecuzione di ordinanze relative a trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori;
 - f) nei servizi in cui, per raggiungere parti del territorio comunale di Falerna, sia necessario percorrere brevi tratti di vie ricadenti in territorio comunale di comuni limitrofi.

ART.11 - CUSTODIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE ARMI

1. Ogni assegnatario dell'arma provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non sia pregiudicato il corretto funzionamento. In particolare, l'assegnazione deve:
 - Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con i colleghi che con persone estranee al Comando;
 - Curare, per la conservazione dell'arma presso la propria abitazione, che questa sia riposta scarica, in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, e che, le munizioni siano conservate in luogo diverso dalla pistola, ma con le stesse precauzioni;
 - Evitare di lasciare incustodita l'arma negli Uffici o in altri luoghi, nonché all'interno dei veicoli sia privati che di servizio anche se chiusi a chiave;
 - Osservare scrupolosamente durante le esercitazioni, le disposizioni dell'istruttore di tiro

ART. 12 - VERSAMENTO DELL'ARMA E DELLE MUNIZIONI ASSEGNATE

1. L'arma e il relativo munizionamento, assegnati in via continuativa, dovranno essere depositati presso il Comando:
 - Quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
 - Quando viene meno la qualità di Agente di P.S.;
 - Durante il periodo di aspettativa o di maternità;
 - Quando richiesto con ordine di servizio;

ART.13 - ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA

1. L'amministrazione comunale provvede, tramite apposita convenzione, all'iscrizione degli addetti alla Polizia Locale a cui sia stata affidata l'arma presso un poligono di tiro riconosciuto a termini di legge così come previsto dal D.M. 4 Marzo 1987 N.145.
2. Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale presentano servizio armati dopo avere conseguito il necessario addestramento presso una sezione del tiro a segno.
3. Almeno una volta all'anno, gli addetti muniti di arma dovranno partecipare alle sedute di addestramento al tiro con l'arma di servizio.
4. Il responsabile del Comando di Polizia Locale o il Sindaco possono disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia o per quelli che svolgono particolari servizi;
5. I provvedimenti e le convenzioni adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Catanzaro

ART.14 - DOTAZIONE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA REGIONALE

1. Gli addetti alla Polizia Locale, che espletano funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza inquadrati nei ruoli degli Ufficiali e degli Agenti, possono essere dotati di strumenti di autotutela, che non sono classificati come arma previsti dalla normativa regionale, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali, nonché per la tutela della propria incolumità personale.
2. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per strumenti di autotutela, con scopi e natura esclusivamente difensiva lo Spray antiaggressione, il distanziatore, il giubbotto di protezione balistica, i guanti antitaglio e antiperforazione, con le caratteristiche descritte nell'allegato A) del regolamento

regionale 9/2022 pubblicato sul BURC N.170 del 8 agosto 2022, che costituiscono dotazione di reparto.

3. Il Sindaco provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela
4. A tal fine è adottato un apposito registro di carico/scarico per gli strumenti di autotutela nel quale deve essere annotata la presa in carico.
5. Il Sindaco dà atto, nel provvedimento di assegnazione e se previsto, dell'avvenuto superamento dello specifico corso regionale.
6. L'uso improprio o non giustificato da presupposti di fatto e/o di diritto, o la mancata corretta diligente custodia degli strumenti di autotutela assegnati, comportano, oltre all'attivazione del procedimento disciplinare, l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione.

ART.15 – COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'art.11 della Legge 7 Marzo 1986, N.65 il presente Regolamento è comunicato al Ministero dell'Interno
2. Ai sensi dell'art.2 del D.M. 4 Marzo 1987, N.145 , il presente Regolamento è comunicato al Prefetto di Catanzaro

ART. 16 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di cui al D.M. 4 Marzo 1987 N.145 , alla Legge 7 Marzo 1986 N.65 ed alla L.R. N.15/2018, corredata dell'Allegato A) pubblicato sul BURC n.170 del 08.08.2022 e s.m.i.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento devono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso.
3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui al D.lgs N.33/2013, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso di revoca o modifica sarà sostituito dalla versione rinnovata ed aggiornata.